

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1902-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 10 marzo 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,**  
**Ministro degli affari esteri**

**e dal Ministro della difesa**

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

**e col Ministro delle attività produttive**

(V. Stampato Camera n. 3028)

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 dicembre 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 dicembre 2002*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo, firmato dalle Parti ormai da più di sette anni, si inserisce nel contesto delle iniziative di cooperazione in materia di difesa promosse negli ultimi anni dall'Italia insieme ad una serie di Paesi dell'Europa orientale, e rappresenta un opportuno corollario delle previsioni recate dall'articolo 6 del Trattato italo-bulgaro di amicizia e collaborazione del 9 gennaio 1992, che già contemplava un impegno alla promozione di più stretti rapporti fra i due Paesi in campo militare.

Gli obiettivi di collaborazione definiti dall'Accordo rientrano peraltro tra gli impegni comuni cui sono tenute entrambe le Parti nei loro rapporti con l'Alleanza Atlantica. Successivamente alla conclusione dell'Accordo italo-bulgaro in materia di difesa, cioè a partire dal 1997, la Bulgaria ha intrapreso ufficialmente la via dell'integrazione alla NATO, mettendo a punto una strategia nazionale basata su un programma di riforma delle Forze armate, di rafforzamento del controllo civile dei militari e di interoperabilità con le forze della NATO.

L'articolo 1 sancisce il principio di reciprocità sul quale deve basarsi la cooperazione militare tra le Parti. L'articolo 2 contiene un'elencazione dei settori in cui le Parti si propongono di realizzare gli obiettivi di cooperazione, mentre l'articolo 3 stabilisce dettagliatamente forme e modalità di attuazione della cooperazione stessa. L'articolo 4 prevede che le attività di cooperazione tecnico-militare siano concordate, anche mediante colloqui bilaterali, da delegazioni dei due Paesi che si riuniranno una volta l'anno per elaborare il programma annuale di collaborazione. L'articolo 5 istituisce un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti per lo svolgimento delle attività di carattere

amministrativo. L'articolo 6 assicura la tutela delle informazioni ricevute da ciascuna Parte nel corso delle attività di cooperazione, mentre l'articolo 7 disciplina le modalità di finanziamento di tali attività sulla base del principio di reciprocità. Gli articoli 8 e 9 definiscono le modalità per la modifica, il rinnovo o l'integrazione delle disposizioni contenute nell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli, che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la quantificazione degli oneri finanziari - pari a 22.795 euro annui ad anni alterni - con l'indicazione della relativa copertura, e la previsione relativa all'immediata entrata in vigore della legge di autorizzazione in deroga all'ordinario termine della *vacatio legis*.

L'Accordo in ratifica rappresenta un passo importante nel quadro del rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa con la Bulgaria, Paese destinato ad essere pienamente integrato, nei prossimi anni, nel sistema NATO e nell'Unione europea, e che ha peraltro già oggi grande importanza ai fini della stabilizzazione dell'area balcanica.

Va ricordato inoltre che l'Italia è attualmente il terzo *partner* commerciale della Bulgaria, e si accinge a divenire il primo investitore in quel Paese.

In tale contesto, gli Accordi in ratifica potranno contribuire certamente ad un ulteriore sviluppo delle relazioni italo-bulgare.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

28 gennaio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Nocco)

28 gennaio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 22.795 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



